

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
 Registrazione contratti
 N.32..... del 24/01/22



ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE FUNZIONALE, CARDIOLOGIA (ECOCARDIOGRAFIA - HOLTER - VISITA + ECG), VISITA ORTOPEDICA - RICOMPRESSE NEI LEA - ANNO 2021

[Signature]

L'anno 2022 (duemilaventuno) ^{VENTIDUE} il giorno 13 (TREDICI) del mese di

GENNAIO nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 - Perugia,

Via Guerra 21,

tra

Il Dott. Gilberto Gentili, nato a Fossombrone (PU) il 06/08/1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1, Cod. Fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

e

Il Dott. Pantelis Kurtsopoulos - Cod. Fisc. KRT PTL 65T08 Z115J nato a Lamia - Grecia il 08.12.1965 residente a Perugia - Via Sdrucchiola, n. 3, in qualità di Legale Rappresentante del "Centro Medico Spazio Salute S.r.l." con sede legale e domicilio fiscale in Perugia - Strada Vicinale Pian della Genna n. 19 - Partita IVA 02644400547 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 BIS, punto 1, prevede che "le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati

[Signature]

ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8

quinquies”;

Che in particolare, per l'attività specialistica di “Riabilitazione Funzionale”, la

Regione Umbria, con atto n. 292 del 13.3.2002, mentre ha stabilito di

cessare le prestazioni di terapia fisica di cui all'allegato 2A-punto f del DPCM

29.11.2001, ha previsto la possibilità di proseguire nell'erogazione delle

prestazioni di riabilitazione funzionale di cui all'allegato 2B punto c stesso

DPCM, anche presso i centri privati, esclusivamente sulla base di percorsi

riabilitativi personalizzati redatti da medici specialisti in medicina fisica e della

riabilitazione, su richiesta dei medici di Medicina Generale;

Che la stessa Regione Umbria con D.G.R.U n. 893 del 3.7.2002 ha

definitivamente precisato le procedure di accesso e di erogazione delle

prestazioni di cui al punto c) dell'allegato. B al DPCM 29.11.2001 ed anche

introdotto specifiche tariffe per la redazione dei progetti riabilitativi (semplici e

complessi);

Che il presente accordo contrattuale deve adeguarsi alle previsioni dell'Atto

Regionale n. 893/2002, previa adozione da parte dei Presidi delle schede e

dei modelli regionali;

Che la Regione Umbria, ha pubblicato l'ultimo elenco dei presidi privati

accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali sul sito


della Regione Umbria www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-

istituzionale;

Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 3

marzo 2017, ha accreditato il Centro Medico Spazio Salute per le attività, in

regime ambulatoriale, di:



- poliambulatorio medico per le specialità di recupero e rieducazione

funzionale, fisioterapia, diagnostica per immagini ed ECG, piccola

chirurgia, medicina estetica, visite neurologiche, EMG, dermatologia,

cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, ginecologia, medicina

legale, angiologia, medicina interna, gastroenterologia, psichiatria,

psicoterapia;

- riabilitazione specialistica ambulatoriale ortopedica e traumatologica,

cardiologica, neurologica e respiratoria.

Che l'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

Che la Regione Umbria:

- con Determina Dirigenziale della Regione Umbria, n. 6492 del 22 luglio 2020 ha disposto di *"Di procedere alla concessione di una ulteriore proroga di accreditamenti istituzionali e provvisori..., ai soggetti che già ne beneficiano fino al 31.07.2020, proroga che si intende immediatamente estesa senz'altro al 30.10.2020"*;

- con Determina Dirigenziale della Regione Umbria, n. 6492 del 22 luglio 2020 ha, altresì, disposto che *"...il termine del 30/10/2020 di cui al punto precedente si intende in forza del presente atto omologato al dettato della eventuale prossima norma nazionale di proroga dello stato di emergenza..."*

- con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante *"Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei*



volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019", ha approvato gli indirizzi

ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli

erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al

medesimo provvedimento;

- con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante "Delibera di Giunta

Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018 - Linee attuative" sono state

impartite disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;

- con D.G.R. n. 1245 del 16.12.2020 avente ad oggetto "Accordi

Contrattuali tra le Strutture Erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le

Strutture private che intrattengono rapporti con il SSR per l'anno 2020",

ha ritenuto opportuno "alla luce della pandemia COVID-19 che ha

caratterizzato l'anno 2020 e alla luce quindi anche delle mutate condizioni

organizzative gestionali inerenti l'emergenza in questione, ... rinviare a

successivo provvedimento di giunta per ciò che concerne sia le linee

guida sia i volumi per l'anno 2021,..." ed ha stabilito che per la

specialistica ambulatoriale, per l'anno 2020, debbano essere rispettati i

volumi massimi degli accordi contrattuali stipulati dalle aziende nell'anno

2018;

- con D.G.R. 1297 del 23 dicembre 2020 "Indirizzi vincolanti alle Aziende

Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per

l'esercizio 2021", nulla ha disposto in merito ai volumi finanziari da

riconoscere per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale ex

art. 8 *quinquies* D.Lgs n. 502/92 per l'anno 2021;

- con D.G.R. n. 636 del 7 luglio 2021 "Emergenza COVID-19 ripresa

ordinaria delle attività sanitarie" in considerazione della situazione

epidemiologica nazionale e regionale, ha adottato le linee guida per una riprogrammazione delle attività sia in ambito territoriale che ospedaliero per consentire un graduale ritorno agli assetti organizzativi pre-pandemia ed il totale recupero delle situazioni preventive diagnostiche e riabilitative di tutte le tipologie di pazienti.

Che con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;

Che l'Azienda USL Umbria n.1 :

- al fine di garantire continuità assistenziale agli utenti, in attesa di indicazioni specifiche e della successiva definizione dei singoli accordi contrattuali per l'anno 2021, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19, con note prot. n. 210789/2020, n. 55511/2021, n. 79098/2021, n. 99846/2021 e n. 155050/2021 ha autorizzato il Presidio all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale alle medesime condizioni giuridiche e con un volume finanziario pari ad 10/12 di quello contrattualizzato nell'anno 2020, sino al 30.10.2021, nelle more della conclusione delle procedure di assegnazione dei budget anno 2021 di cui alle Delibere n. 386/2021, n. 533/2021 e 601/2021;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1019 del 08 settembre 2021 recante "Revoca in autotutela Delibera n. 386 del 26 marzo 2021", al fine di non interrompere l'assistenza e di non incorrere nella interruzione di pubblico servizio, ha autorizzato le strutture, con accordo contrattuale in




proroga, alla erogazione delle prestazioni già garantite in conformità alle previsioni normative ed economiche stabilite negli accordi contrattuali sottoscritti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1301 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto "Accordi contrattuali ex art. 8 *quinquies* D.lgs 502/92 Specialistica ambulatoriale anno 2021: Rilevazione Fabbisogno e Determinazioni":

- ha riconosciuto il permanere delle necessità assistenziali richiamate nella Delibera n. 732 del 25 giugno 2020 "Accordi contrattuali ex art. 8 *quinquies* D.lgs 502/92 Specialistica ambulatoriale anno 2020: rilevazione fabbisogni e determinazioni" relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale di seguenti ambiti: FSK, Cardiovascolare, Diagnostica per immagini, Neurologia/Elettromiografia;
- ha definito per l'anno 2021 i budget da riconoscere alle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ed ha stabilito i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli accordi contrattuali ex art. 8 *quinquies* D.lgs 502/92;
- ha previsto tra l'altro la possibilità di negoziare con le strutture private accreditate nuovi volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale e corrispondentemente nuovi volumi finanziari, in considerazione dell'andamento delle liste d'attesa, dei livelli di mobilità e di particolari esigenze assistenziali che dovessero manifestarsi in corso d'anno;

- ha stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con il Presidio per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali a



favore degli assistiti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda

USL Umbria n.1, delle seguenti specialità;

- Fisiokinesiterapia
- Cardiologia (Holter, Ecocardiografia, ECG e Visita cardiologica)
- Visita Ortopedica

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS

che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1,

comma 39, della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai
sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

L'Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, si avvale del Centro Medico

Spazio Salute per l'erogazione ai residenti nel proprio territorio di riferimento

delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

– Cardiologia (Holter, Ecocardiografia, ECG e Visita cardiologica)

- Fisiokinesiterapia

- Visita Ortopedica


di cui alle voci del tariffario approvato con D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011

come aggiornato dalla D.G.R. n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., non

escluse dai LEA. Come da nota della Regione Umbria n. 1873 del

14.02.2003 è esclusa dal presente contratto l'erogabilità di prestazioni a
cittadini **non residenti** in Umbria.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, ricomprese nelle voci del



tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M.

12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza",

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M.

29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che il "CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE

S.r.l." risulta accreditato con Determina Dirigenziale n. 1746 del 24 febbraio

2017 e prorogato, *ex ultimis*, con Determina Dirigenziale della Regione

n. 6492 del 22 luglio 2020.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il

prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda USL Umbria n. 1 procederà

all'interruzione della convenzione.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente

atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione

Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della

professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e

materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile

delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione


delle prestazioni effettuate ai pazienti e la redazione del percorso riabilitativo

personalizzato, è il Dott.ssa Maria Cristina Peccini specialista in Medicina

Fisica e Riabilitazione, mentre il Direttore Sanitario del Centro Medico è il

Dott. Luca Lalli.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI



In adesione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Presidio privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione:

- della D.G.R. n. 1297 del 23 dicembre 2020 recante *"Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021"*;
- della Delibera del Direttore Generale n. 51 del 13 gennaio 2021 avente oggetto: *"Bilancio preventivo economico anno 2021 Azienda USL Umbria 1 - Approvazione"* integrata con Delibera del Direttore Generale n. 166 del 09 febbraio 2021;
- della successiva D.G.R. n. 273/2021 di approvazione del Bilancio Aziendale anno 2021;
- della Delibera del Direttore Generale n. 1301 del 22 novembre 2021 *"Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/92 Prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2021: rilevazione fabbisogni e determinazioni"*;


Al Presidio vengono riconosciuti i volumi finanziari massimi (Global Budget) per le prestazioni di TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE FUNZIONALE, CARDIOLOGIA e VISITA ORTOPEDICA, a favore dei residenti della USL Umbria n.1 per l'anno 2021, considerato i ticket riscossi dal Presidio



nell'anno 2020, che si stimano essere complessivamente pari a
€ 139.961,15.

Il budget 2021 definito in applicazione della normativa sulla spending review,
di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7
agosto 2012, n.135, ss.mm.ii, ammonta a complessivi **€ 114.124,00 al netto
dei ticket riscossi** (€ 67.624,00 per Fisiokinesiterapia - € 43.500,00 per
CARDIOLOGIA: Holter, Ecocardiografia, ECG e Visita cardiologica -
€ 3.000,00 per Visita ortopedica) e rappresenta il tetto di spesa ed il costo
che sarà sostenuto dall'Azienda USL Umbria n. 1 per l'acquisto delle
prestazioni oggetto del presente accordo.

Il budget 2021 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches
mensili omogenee con possibilità, peraltro, di superamento del rateo
mensile, in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di
abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2021 nei 9/12 del
budget complessivo. Conseguentemente, qualora in un mese vengano
erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del
tetto nei mesi successivi. Inoltre, per l'anno 2021 l'Azienda USL Umbria n. 1
si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il contraente, i volumi di
attività per le singole prestazioni all'interno del budget complessivo, in
relazione all'andamento della domanda, nonché di modificare le prestazioni
erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa
regionale o nazionale in materia. Le prestazioni di riabilitazione incluse nei
LEA erogate in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici ai sensi
della D.G.R. n. 401 del 14.04.2014, come peraltro espressamente disposto



dalla stessa Delibera Regionale, sono a carico della USL nei limiti del budget

assegnato (€ 114.124,00).

Il Presidio si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda USL

Umbria n. 1 l'avvenuta sottoscrizione della convenzione con l'INAIL Umbria,

stipulata ai sensi della D.G.R. n. 401 del 14.4.2014.

ART.5 - TARIFFE

Con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali

di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati

approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni

contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede

tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di

assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e

16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le

tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il

previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015

concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di

assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che le


prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo

le previsioni del tariffario di cui alla delibera D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011

come aggiornata dalla D.G.R. n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., su cui verrà

effettuato un abbattimento del 2% di cui alla L. Finanziaria 2007.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI




L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta".

Operando il Centro Medico per il S.S.N. con rapporto a prestazione, le modalità di accesso avverranno secondo le indicazioni fornite dall'Azienda USL Umbria n. 1 fatto salvo il diritto alla libera scelta dell'assistito.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 970 del 18.07.2019 con la quale, in attuazione del PNGLA e del PRGLA "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021" è stata disposta l'approvazione del programma attuativo aziendale delle liste di attesa per il triennio 2019-2021", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

La prenotazione delle prestazioni, deve essere gestita tramite il sistema CUP (presso punti CUP aziendali, Farmacup e punto CUP), sulla base di una programmazione delle singole prestazioni, ai fini dell'inserimento nelle agende CUP, concordata tra le Aziende Sanitarie e il Presidio.

Il Presidio garantisce, la prenotazione con la metodologia RAO - Raggruppamenti di Attesa Omogenei per le prestazioni per le quali sono state stabilite dalla Regione Umbria le classi di priorità, D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (D.G.R. n. 610/2019)", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.



Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso, qualora il Presidio non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e comunque ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio avrà cura di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale segnalando eventuali anomalie, all'U.O.C. Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione personale Convenzionato e Strutture Private Accreditate dell'Azienda USL Umbria n. 1". In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 - PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto.




Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali, che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna), prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1, comma 19, L. 23.12.96 n. 662, dovrà documentare lo stato del proprio organico, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nel Presidio, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.



In ogni caso, nel Presidio o comunque in altre strutture allo stesso

riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma

1. Il Presidio dichiara, altresì, di rispettare le previsioni dei contratti nazionali

collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune

verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal

Presidio ed, in particolare, in ordine alla posizione del personale operante

nella medesima, tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili (comprese quelle rese ai sensi

della D.G.R. n. 401/2014), saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento

della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove

esistano problemi connessi alle procedure di controllo, all'applicazione del

tariffario alle singole prestazioni, o alla normativa relativa alla partecipazione

alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito

obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione

elettronica.

Per l'Azienda USL Umbria n. 1: UF9FAJ

Le fatture elettroniche transiteranno tramite il sistema NSO e dovranno

essere emesse successivamente alla ricezione dell'"Ordine di pagamento"

inviato dall'Azienda tramite la piattaforma dedicata.

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello

in cui le prestazioni sono state effettuate e consegnato all'"U.O. Trattamento

Economico Personale Dipendente – Gestione Personale Convenzionato e

Strutture Private"; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese

successivo del termine sopra indicato.

La contabilità, predisposta nel rispetto del Regolamento Europeo sulla

Privacy 2016/679 e del D.Lgs 51/2018, è costituita dai seguenti documenti:

- Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

1) Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;


2) Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni
effettuate e importo fatturato;

3) Totale importo ricetta, importo ticket (se dovuto);

4) Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket (se dovuto);

5) numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a
ciascun codice. Nel caso in cui il Presidio effettui prestazioni incluse
nei LEA in virtù della convezione con l'INAIL (D.G.R. n. 401/2014),
queste ultime saranno riconosciute all'interno del budget per
prestazioni di terapia fisica e funzionale solo se prescritte dai medici
del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL autorizzati dalla Regione
all'utilizzo del ricettario fornito dalla USL (art.- 5 Protocollo d'intesa
D.G.R. n. 401/2014)

- Impegnative o promemoria cartacei delle prescrizioni dematerializzate
complete di tutti i dati dell'utente e lavorati secondo le Disposizioni
Regionali ed Aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data
di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per
avvenuta prestazione. Per le prestazioni di riabilitazione, le stesse
devono essere accompagnate, anche, dal progetto riabilitativo.



Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dal Presidio rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda USL Umbria n. 1 non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

Inoltre il Presidio si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del Flusso "C"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".

L'Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente al Presidio il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il Presidio possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. Il Presidio si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

Il Presidio si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di



governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittivi stabilite dalla normativa vigente, di cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.


La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec alla Presidio, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 18.

ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all'Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime



ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10, della legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI


Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "*Principi sulla erogazione dei servizi pubblici*" e dello "*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari*", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 e il Sabato dalle ore 8:00 alle 13:00.

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei



Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e dal D.Lgs 51/2018.

ART. 15 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA DA CONTAGIO COVID - 19

Il Presidio è obbligato a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti o che si dovessero rendere necessari, stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari rispetto al rischio di contagio da COVID-19.


Il Presidio trasmette all'Azienda USL Umbria n.1 il Protocollo di sicurezza adottato relativamente alle misure anti-COVID.

ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART. 17 - SUPPORTI INFORMATICI



Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall'Azienda stessa.



ART. 18 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a) - o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile;
- d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare, ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi, l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti, l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al Centro Medico interessato.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.


ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 20 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione->



trasparente/atti-general) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 , comma 3 del

DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di Integrità (allegato n. 1), che

costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del

dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si

impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di

tali fattispecie.

ART. 21 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2021. A tal fine, per

quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente

Art. 4.

ART. 22 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di

Perugia.

ART. 23 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese

di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio

sottoscrivente.

ART. 24 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o


integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a

livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento

all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica

contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di

assistenza), anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione



Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di diagnostica per immagini, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione aziendale.

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Centro Medico Spazio Salute

Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Dott. Pantelis Kurtsopoulos)

(Dott. Gilberto Gentili)

Centro Medico Spazio Salute s.r.l.
Strada Vicinale Piani della Norma, 18
05100 PERUGINA (PG) - Tel. 075/4400700
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03044000517

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8-9-11-16-18 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Centro Medico Spazio Salute

Il Legale Rappresentante

(Dott. Pantelis Kurtsopoulos)

Centro Medico Spazio Salute s.r.l.
Strada Vicinale Piani della Norma, 18
05100 PERUGINA (PG) - Tel. 075/4400700
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03044000517



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Terapia fisica e Riabilitazione funzionale, Cardiologia e Visita Ortopedica" tra l'Azienda USL Umbria n. 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e il CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l., di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "Responsabile" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. L'Azienda USL Umbria n. 1 ricorre al CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dall'Azienda USL Umbria n. 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "Responsabile" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "Responsabile" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "Responsabile" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il *"Responsabile"* si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il *"Responsabile"* non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il *"Responsabile"* si impegna a non ricorrere a un altro responsabile *"Sub-responsabile"* senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il *"Responsabile"* del trattamento si impegna ad informare il *"Titolare"* del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al *"Titolare"* del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il *"Responsabile"* ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del *"Titolare"* del trattamento, il *"Sub-responsabile"* del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il *"Sub-responsabile"* del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *"Responsabile"* conserva nei confronti dell'Azienda USL Umbria n. 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il *"Responsabile"* si impegna ad assistere il *"Titolare"* del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del *"Titolare"* del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il *"Responsabile"*, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il *"Titolare"* nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.



- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.



- 12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- 13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- 14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 13/01/2022

Il Titolare del Trattamento




Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per il

CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l.

Centro Medico Spazio Salute s.r.l.
 Strada Vicinale San della Corona 18
 061200 PERUGIA - Tel. 075/2044400
 P. IVA n. 02044400607



AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1

GEN 0013716 del 24/01/2022 - Uscita

Impronta informatica: ed54c786413771e7a1c9627a614604fcf72204d6b31d70e70d5af0ed64586652

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

5. Il *"Responsabile"* si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il *"Responsabile"* non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il *"Responsabile"* si impegna a non ricorrere a un altro responsabile *"Sub-responsabile"* senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il *"Responsabile"* del trattamento si impegna ad informare il *"Titolare"* del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al *"Titolare"* del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il *"Responsabile"* ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del *"Titolare"* del trattamento, il *"Sub-responsabile"* del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il *"Sub-responsabile"* del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *"Responsabile"* conserva nei confronti della USL Umbria n. 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il *"Responsabile"* si impegna ad assistere il *"Titolare"* del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del *"Titolare"* del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il *"Responsabile"*, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il *"Titolare"* nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";

10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 13/01/2022.....


Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per il Centro

FISIONATURAL CENTER S.a.s



CENTER S.a.s.
Via della Resistenza, 6/D - Tel. 075 832304
06068 TAVERNELLE - PANICALE (PG)
partita IVA 02557710544